

D.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

## CALENDARIO VENATORIO 2020/2021

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** in particolare il comma 1 dell'articolo 19 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 che recita "*l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo*", nonché il comma 1 bis che recita "*I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*";

**VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

**VISTO** il D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020 e il relativo allegato "A" facente parte integrante del medesimo decreto avente ad oggetto " *Calendario venatorio 2020/2021*", con il quale sono stati regolamentati i periodi e le specie per le quali è consentito il prelievo con l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2020/2021;

**VISTO** il D.A. n. 83/GAB del 26 agosto 2020 di parziale modifica ed integrazione del D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020 e del relativo allegato "A";

**VISTA** l'Ordinanza n. 1247/2020 del 26/09/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione seconda) in parziale accoglimento del ricorso proposto da Legambiente Sicilia APS, Associazione Italiana per il World Fund For Nature ( WWF Italia) O.N.L.U.S, Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) UDV per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del D.A. n. 80/GAB e relativo allegato "A" avente per oggetto "Calendario Venatorio 2020/2021";

**CONSIDERATO** che con Ordinanza n. 1247/2020 del 26/09/2020 il Tribunale Amministrativo Regionale, ha ritenuto che "*ad un sommario esame proprio di questa fase di giudizio, la doglianza con cui parte ricorrente deduce l'illegittimità del decreto impugnato nei punti sub a-b-c-e) laddove si discosta immotivatamente dal parere ISPRA appare suscettibile di favorevole apprezzamento*";

**VISTO** il parere dell'ISPRA prot. n. 27234 del 23/06/2020

**VISTI** i risultati del monitoraggio demografico straordinario realizzato a livello regionale nel 2019 dall'Università di Palermo (*Primi risultati del Piano di Monitoraggio del Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) sul territorio destinato a prelievo venatorio in Sicilia*, che ha suggerito una stagione venatoria differenziata tra gli ATC regionali, anticipando la chiusura della caccia alla specie, rispetto alla generalità degli ATC, negli ATC AG1, CT2, ME1 e PA1, che avevano valori inferiori al valore soglia (7 capi/km<sup>2</sup>), e negli ATC EN1, EN2, SR1 e SR2, dove i valori delle densità sono risultati non valutabili;

**VISTA** l'impossibilità di potere effettuare, causa Covid 19, i censimenti utili per la stagione venatoria 2020/2021, come ribadito dall'ISPRA con le indicazioni del 17 marzo 2020;

**VISTE** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 109 del 19 marzo 2020 e n. 152 del 2 maggio 2020 e relativi Decreti attuativi, che hanno deliberato di prorogare il termine utile per la restituzione dei tesserini venatori, relativi alla stagione 2019/2020, di cui all'art. 31, comma 6, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, fino alla data di consegna dei nuovi tesserini, relativi alla stagione venatoria 2020/2021.

**CONSIDERATA** l'impossibilità, causa l'emergenza Covid-19, di poter ritirare ed esaminare i Tesserini Venatori 2019/2020 nei tempi previsti, ai fini della rilevazione statistica dei dati riferibili ai capi abbattuti;

**CONSIDERATO** che, con memoria depositata al TAR il 19 settembre 2020, le associazioni ricorrenti hanno chiesto di sospendere l'efficacia del calendario impugnato, segnatamente nelle parti in cui:

- a) *“autorizza l'apertura della caccia al Coniglio selvatico a decorrere dal 20 settembre 2020, in violazione dei pareri resi dagli organi scientifici, in assenza di censimenti aggiornati ed in tutti indistintamente gli AA.TT.CC., consentendo l'uso del furetto”;*
- b) *“prevede il prolungamento del prelievo venatorio della specie Beccaccia fino al 20 gennaio 2020, anziché prevederne la chiusura al 31 dicembre 2020”;*
- c) *“autorizza l'apertura della caccia alla Volpe sia in forma libera sia in forma collettiva (a squadre) con l'ausilio di cani a decorrere dal 20 settembre e non dal 1° ottobre 2020, in contrasto con il parere ISPRA e con le risultanze del CTU a firma del Prof. Bruno Massa”;*
- d) *“autorizza il prelievo venatorio delle specie Pavoncella e Moriglione, in violazione delle disposizioni ministeriali in materia di prelievo di queste due specie di anatidi”;*
- e) *“prevede la liberazione con successivo abbattimento delle specie Starna e Fagiano nelle aziende agro-venatorie”;*
- f) *“autorizza il prelievo delle diverse forme fenotipiche del Cinghiale (Sus scrofa), ossia di animali vaganti asseritamente riconducibili alla fauna domestica e non alla fauna selvatica”;*

**RITENUTO** di dovere dare immediata esecuzione all' Ordinanza n. 1247/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale ( Sezione seconda)

## **D E C R E T A**

**ART. 1** - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**ART. 2** – E' autorizzato il prelievo venatorio del coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) per come appresso:

Dal 1 ottobre 2020 al 9 novembre 2020: AG1 – CT2 – EN1 – EN2- ME1 – PA1 – RG1 – RG2 – SR1 – SR2 – TP1 – TP2

Dal 1 ottobre 2020 al 30 novembre 2020: AG2 – CL1 – CL2 – CT1 – ME2 – PA2

E' consentito il prelievo di un solo capo al giorno e di un tetto massimo di 15 capi stagionali.

Nell'intero territorio della Regione Siciliana l'uso del furetto è vietato.

**ART. 3** – L'attività venatoria nei confronti della specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*) si conclude il 31 dicembre 2020.

**ART. 4** – Il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) è consentito dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 nelle forme già previste dal Decreto n. 80/GAB del 06/08/2020.

**ART. 5** – Non è consentito il prelievo venatorio delle specie Pavoncella (*Vanellus vanellus*) e Moriglione (*Aythya ferina*), per la stagione 2020/2021.

**ART. 6** – Non è consentita la liberazione con successivo abbattimento delle specie Starna (*Perdix perdix*) e Fagiano (*Phasianus colchicus*) nelle aziende agro-venatorie”.

**ART. 7** – Il presente provvedimento trova immediata applicazione dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Palermo

L'Assessore  
E. Bandiera